(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1999

concernente un manuale per la cooperazione tra forze di polizia a livello internazionale e misure per prevenire e combattere la violazione e i disordini in occasione delle partite internazionali di calcio

(1999/C 196/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

(1) l'obiettivo che l'Unione si prefigge è, inter alia, quello di fornire ai cittadini un livello elevato di protezione in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione comune nel settore della cooperazione di polizia;

(2) il Consiglio ha adottato, il 9 giugno 1997, una risoluzione sulla prevenzione e repressione degli atti di teppismo in occasione delle partite di calcio, mediante lo scambio di esperienze, il divieto di accedere agli stadi e una politica in materia di mezzi di comunicazione di massa ([1]);

(3) nell'ambito del Consiglio d'Europa è stata conclusa, in data 19 agosto 1985, la Convenzione europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive ed in particolare di incontri calcistici;

(4) occorre un ulteriore rafforzamento della lotta al teppismo negli stadi in base alle esperienze acquisite negli ultimi anni e in particolare in occasione dei campionati europei di calcio del 1996 e dei campionati mondiali di calcio del 1998, nonché in base ai risultati della valutazione di precedenti misure effettuata da esperti di polizia su iniziativa dei Paesi Bassi;

(5) è della massima importanza creare un quadro comune per i servizi di polizia degli Stati membri che definisca il contenuto e la portata della cooperazione di polizia, i rapporti tra la polizia e i mezzi di comunicazione di massa, la collaborazione con gli accompagnatori dei tifosi e la politica in materia di accesso agli stadi;

(6) è altamente necessario fissare siffatto quadro europeo in un manuale per i servizi di polizia;

(7) sono fatti salvi le disposizioni nazionali vigenti e l'esercizio dei poteri della Commissione europea che le derivano dal trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RISOLUZIONE:

1. Il Consiglio invita gli Stati membri a rafforzare la cooperazione, in particolare la cooperazione pratica tra forze di polizia per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite internazionali di calcio.

2. A tal fine è allegato un manuale destinato ai servizi di polizia come esempio di metodi di lavoro. Il gruppo di lavoro competente del Consiglio è invitato a proporre eventuali necessarie modifiche di detto manuale in futuro, alla luce delle più recenti esperienze.

([1]) GU C 193 del 24.6.1997, pag. 1.

ALLEGATO

Manuale concernente la cooperazione tra forze di polizia a livello internazionale e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio internazionali alle quali è interessato almeno uno Stato membro in qualità di Stato partecipante e/o ospitante

Contenuto del manuale:

1. Preparazione da parte dei servizi di polizia

 Le autorità e i servizi di polizia dello Stato organizzatore dovrebbero già nella fase iniziale coinvolgere nei preparativi i servizi di polizia dei paesi partecipanti.

2. Organizzazione della cooperazione tra forze di polizia

 Le autorità e i servizi di polizia dello Stato organizzatore dovrebbero tener conto dei requisiti organizzativi della cooperazione internazionale tra forze di polizia.

3. Gestione delle informazioni da parte dei servizi di polizia

 Le autorità e i servizi di polizia dello Stato organizzatore dovrebbero tener conto dei requisiti relativi alla gestione delle informazioni da parte della polizia.

4. Cooperazione tra forze di polizia e sorveglianti

 Le autorità e i servizi di polizia dello Stato organizzatore dovrebbero coinvolgere gli accompagnatori dei tifosi delle leghe di calcio partecipanti nell'opera di assistenza all'adempimento dei compiti da svolgere, giungendo a un livello ottimale di collaborazione con i medesimi.

5. Elenco di verifica relativo alla politica in materia di mezzi di comunicazione di massa e strategia della comunicazione (della polizia/dell'autorità) in occasione di importanti campionati e partite (internazionali)

 I servizi di polizia dovrebbero utilizzare l'elenco di verifica relativo alla politica in materia di mezzi di comunicazione di massa.

6. Requisiti da fissare per la politica in materia di accesso agli stadi e di assegnazione dei biglietti

 Le autorità dello Stato organizzatore dovrebbero tener conto dell'insieme dei requisiti fissati nei confronti degli organizzatori in materia di accesso agli stadi, di cui sono elemento importante in particolare l'assegnazione e la gestione dei biglietti, nonché la separazione di tifoserie rivali.

7. Elenco dei documenti precedentemente adottati dal Consiglio dell'Unione europea

 Un elenco delle precedenti decisioni del Consiglio indica le misure sinora adottate.

CAPITOLO 1

Preparazione da parte dei servizi di polizia

— La richiesta formale di assistenza dovrebbe essere inoltrata dal competente ministro del paese organizzatore, che consulta i relativi servizi di polizia. La richiesta dovrebbe indicare la portata e la natura dell'assistenza — tenuto conto degli obiettivi specifici della cooperazione.

— La richiesta di assistenza dovrebbe essere presentata in tempo utile prima del campionato e/o della partita ai servizi di polizia del paese straniero. La squadra di polizia di quest'ultimo paese, incaricata di prestare assistenza, necessita per la preparazione di almeno otto settimane di tempo.

— Ai servizi di polizia del paese organizzatore risulterebbe utile richiedere l'assistenza del personale delle forze di polizia di un altro Stato solamente se quest'ultimo è in grado di offrire un valore aggiunto.

— La cooperazione internazionale attraverso assistenza delle forze di polizia mira ad uno svolgimento in condizioni di sicurezza dell'evento e si pone in particolare i seguenti obiettivi:

1. la richiesta di informazioni

2. la ricognizione

3. la localizzazione

4. l'accompagnamento sotto sorveglianza della polizia

— Ai servizi di polizia dei paesi che prestano assistenza spetta il compito di fornire preliminarmente un'analisi dei rischi in cui tra l'altro si descriva il profilo dei tifosi in trasferta e il prototipo del tifoso «a rischio» del proprio paese. Questi resoconti vengono aggiornati costantemente. In ciascun paese i punti di contatto nazionali contro il teppismo calcistico si occupano di coordinare la distribuzione delle informazioni ai servizi di polizia del paese organizzatore.

— Un'analisi dei rischi legati ai gruppi di tifosi nel paese interessato consente ai servizi di polizia del paese organizzatore in primo luogo di determinare in quale dei quattro settori menzionati nel quarto trattino di cooperazione tra forze di polizia è necessario richiedere assistenza.

— I servizi di polizia del paese straniero indicano in quale misura siano in grado di soddisfare la richiesta di assistenza presentata loro dai servizi di polizia del paese organizzatore. Successivamente, si procede a reciproche consultazioni per definire la portata della squadra di polizia del paese straniero in questione.

— Le dimensioni della squadra di polizia non sono pertanto le medesime per tutti i paesi ma sono in certo qual modo correlate alla minaccia e al rischio che comportano i tifosi del paese interessato e a questioni pratiche.

— Nell'ambito di una squadra di polizia straniera, a seconda della natura del sostegno da fornire e delle dimensioni della squadra, si potrebbero distinguere le seguenti funzioni:

1. operatori di polizia con mansioni esecutive, incaricati della ricognizione, della localizzazione e della scorta;

2. un coordinatore operativo, incaricato del coordinamento dei lavori degli operatori di polizia con mansioni esecutive nonché della diffusione delle informazioni;

3. un portavoce;

4. un ufficiale di collegamento, specificamente incaricato dello scambio di informazioni tra il suo paese d'origine e il paese ospitante. In considerazione delle diverse competenze necessarie in materia di ordine pubblico, teppismo violento negli stadi e terrorismo, l'ufficiale di collegamento nazionale a livello centrale potrebbe proporre al paese ospitante di dare il proprio accordo a che un secondo ufficiale di collegamento sia distaccato presso il centro di coordinamento del paese ospitante;

5. un capo, responsabile della propria squadra sotto il profilo funzionale e gerarchico; qualora tuttavia sia previsto un centro nazionale di coordinamento di polizia, il capo è responsabile dell'ufficiale di collegamento solo dal punto di vista gerarchico; la responsabilità funzionale dell'ufficiale di collegamento compete quindi al capo del centro di coordinamento.

— Il servizio (i servizi) di polizia del paese organizzatore dovrebbe (dovrebbero) dare l'opportunità al servizio (ai servizi) di polizia straniero (stranieri) di essere informato (informati) in merito all'organizzazione delle azioni di polizia nel paese ospitante e/o nella (nelle) città in cui si disputa la partita (si disputano le partite) e all'ubicazione dello stadio, nonché di entrare in contatto con i comandanti responsabili delle operazioni nelle suddette città nel giorno (nei giorni) della partita (delle partite).

CAPITOLO 2

Organizzazione della cooperazione tra forze di polizia

— La qualità delle azioni di polizia nel paese ospitante è rafforzata quando i servizi in questione possono disporre di un supporto di polizia da parte dei paesi di cui sono originari i tifosi violenti.

— Il supporto che può essere fornito dai servizi di polizia stranieri dovrebbe venir utilizzato in maniera ottimale e, in quanto tale, formare parte integrante del piano tattico dell'organizzazione di polizia del paese ospitante.

— Il capo della squadra di polizia del paese che fornisce il sostegno dispone, a richiesta, di un portavoce di cui determina egli stesso la qualifica.

— Il portavoce assegnato ad una squadra di sostegno dovrebbe fungere da schermo tra i membri di detta squadra e i media, se del caso.

— I servizi di polizia del paese ospitante dovrebbero garantire l'incolumità fisica dell'operatore di polizia straniero di sostegno.

— I servizi di polizia del paese organizzatore dovrebbero garantire, di concerto con gli organizzatori della partita, che la squadra di polizia straniera di sostegno disponga di autorizzazioni (non deve trattarsi obbligatoriamente di posti a sedere) sufficienti a consentirle di svolgere adeguatamente le proprie mansioni negli stadi e nella zona circostante per le partite che implicano la partecipazione dei membri della squadra in questione.

— I servizi di polizia del paese da cui provengono i tifosi dovrebbero provvedere alla sorveglianza dei tifosi «a rischio» dall'inizio del viaggio sino all'arrivo nel paese in cui si svolge la partita. Ai confini di Stato hanno luogo appropriati trasferimenti di responsabilità tra servizi di polizia (compresa la polizia dei trasporti e la polizia ferroviaria).

— L'organizzazione di polizia del paese ospitante dovrebbe assegnare alla squadra di polizia del paese di sostegno al minimo un agente di polizia di scorta, che possieda sufficienti conoscenze linguistiche e competenze per tenere i contatti operativi con la squadra e redigere i rapporti.

— I servizi di polizia del paese organizzatore dovrebbero disporre di un numero sufficiente di interpreti per le lingue parlate dai tifosi dei paesi accolti; in tal modo si evita che le squadre di polizia di sostegno dei diversi paesi debbano effettuare un lavoro troppo oneroso di interpretazione, a detrimento dei loro compiti operativi veri e propri.

— L'organizzazione di polizia del paese ospitante dovrebbe mettere a disposizione della squadra di polizia del paese di sostegno le necessarie attrezzature di comunicazione.

— La squadra di polizia del paese di sostegno dovrebbe consultarsi con i servizi di polizia del paese organizzatore sulle apparecchiature che deve portare con sé e sulla relativa utilizzazione.

CAPITOLO 3

Gestione delle informazioni da parte dei servizi di polizia

— I servizi di polizia del paese organizzatore dovrebbero provvedere affinché i canali e le strutture d'informazione siano chiari ai servizi di polizia stranieri di sostegno, tenendo conto della natura delle informazioni, concernenti i diversi settori del terrorismo, dei dati personali di natura penale (per i pregiudicati), dell'ordine pubblico e del teppismo violento negli stadi.

— I servizi di polizia del paese organizzatore dovrebbero comunicare per tutta la durata del campionato e/o della partita con il servizio (i servizi) di polizia nazionale (nazionali) del paese (dei paesi) partecipante (partecipanti) tramite l'ufficiale di collegamento designato e messo a disposizione dal paese in questione. Questo ufficiale di collegamento può essere interpellato in materia di ordine pubblico, teppismo violento negli stadi e terrorismo.

— I servizi di polizia del paese organizzatore dovrebbero proteggere l'ufficiale di collegamento dei servizi di polizia stranieri di sostegno da qualsiasi contatto con i media, se lo stesso ufficiale lo desidera.

— L'ufficiale di collegamento dovrebbe stazionare nel corso dei campionati che si svolgono in più giornate presso il centro di coordinamento nazionale e durante partite singole presso il centro di coordinamento locale del paese ospitante in questione.

— L'ufficiale di collegamento del paese di sostegno è responsabile dell'aggiornamento permanente dell'analisi del rischio.

— L'ufficiale di collegamento del paese di sostegno dovrebbe essere tenuto costantemente al corrente dai servizi di polizia del proprio paese in merito al comportamento tenuto dai tifosi nel proprio paese durante i campionati o le partite.

— I servizi di polizia del paese organizzatore dovrebbero prendere disposizioni al fine di diffondere a tempo debito e al livello appropriato nell'ambito della propria organizzazione le informazioni ricevute dalla squadra di polizia straniera. I servizi di polizia del paese organizzatore nominano un ufficiale incaricato dell'informazione, distaccato presso la squadra di sostegno, responsabile della ricognizione e della localizzazione. Egli dovrebbe servire da contatto per il capo della squadra di polizia ed essere responsabile dell'appropriata diffusione delle informazioni.

— I servizi di polizia del paese organizzatore dovrebbero provvedere affinché non vi siano differenze qualitative tra le informazioni disponibili a livello locale e a livello nazionale.

— Nel caso in cui sia previsto un centro di coordinamento di polizia nazionale e uno locale, detti centri dovrebbero tenersi reciprocamente informati. In tale contesto si dovrebbe tener conto delle informazioni fornite dall'ufficiale di collegamento del paese di sostegno.

— In occasione del viaggio di rientro dei tifosi, il centro di coordinamento nazionale del paese organizzatore comunica ai servizi di polizia del paese d'origine dei tifosi e dei paesi di transito se vi sia motivo di temere eventuali disordini. Qualora non sia previsto un centro di coordinamento nazionale, le relative funzioni dovrebbero essere svolte dal centro di coordinamento locale.

CAPITOLO 4

Cooperazione tra forze di polizia e sorveglianti

— I servizi di polizia e l'organizzazione dei sorveglianti dovrebbero cooperare su base complementare, fatti salvi la responsabilità e i compiti specifici delle singole parti.

— I servizi di polizia dovrebbero collaborare con la direzione dell'organizzazione dei sorveglianti.

— I servizi di polizia dovrebbero valutare se occorra accogliere nella propria stazione un alto funzionario dell'organizzazione dei sorveglianti.

— I servizi di polizia dovrebbero assicurarsi che le informazioni provenienti dall'organizzazione dei sorveglianti siano diffuse al livello appropriato nell'ambito dell'organizzazione di polizia del paese organizzatore.

— I servizi di polizia dovrebbero provvedere affinché gli alti funzionari dell'organizzazione dei sorveglianti dispongano delle informazioni necessarie per l'espletamento delle loro mansioni.

— I servizi di polizia del paese di sostegno dovrebbero tenersi in contatto con gli alti funzionari responsabili dei sorveglianti provenienti dal proprio paese che prestano sostegno al paese organizzatore.

CAPITOLO 5

Elenco di verifica relativo alla politica in materia di mezzi di comunicazione di massa e strategia della comunicazione (della polizia/dell'autorità) in occasione di importanti campionati e partite di calcio (internazionali)

I. POLITICA DA SEGUIRE NEI RAPPORTI CON I MEDIA

1. *Definizione dell'obiettivo strategico della politica dei rapporti con i media*

Si ritiene che l'obiettivo centrale sia l'informazione della popolazione da parte della polizia/autorità, in collaborazione con i media, a livello sia nazionale che internazionale, in merito ai futuri campionati e ai relativi preparativi, nonché sui consigli pertinenti della polizia ai tifosi che assistono alle partite per quanto attiene alla loro sicurezza.

La politica in materia di media è uno degli strumenti usati nella strategia della comunicazione. In questo contesto il ruolo di sostegno nel vigilare che il campionato abbia carattere di festa dovrebbe essere svolto dalla polizia e dall'autorità.

Commento: Per una politica equilibrata nei confronti dei media è necessario fissare in primo luogo l'obiettivo strategico. Tutti i successivi sviluppi di tale politica sono volti alla realizzazione di detto obiettivo. Occorre tener conto dell'interesse dei media per informazioni specifiche, quali la risposta della polizia/autorità al problema del teppismo negli stadi e della violenza. In tale contesto si precisa chiaramente cosa sarà tollerato e cosa non sarà tollerato.

2. *Fissazione dei risultati che ci si attende dalla politica nei confronti dei media*

I risultati auspicati da una politica attiva nei confronti dei media dovrebbero essere i seguenti:

— un'immagine positiva presso l'opinione pubblica della politica svolta dalla polizia e dall'autorità;

— la promozione di strutture confortevoli e di un atteggiamento sportivo dei tifosi che assistono alle partite;

— lo scoraggiamento di comportamenti scorretti da parte dei tifosi: «la maleducazione non paga»;

— la diffusione di una sensazione di sicurezza;

— l'informazione del pubblico in merito alle misure di polizia e ai provvedimenti da adottare in caso di turbamento dell'ordine;

Commento: La politica nei confronti dei media non dovrebbe mai dare l'impressione che niente può accadere, quanto invece che vi è stata una buona preparazione e che non vi sono motivi di panico.

3. *Carattere della politica nei confronti dei media*

Essa:

— dovrebbe convogliare l'idea del controllo e della padronanza della situazione;

— deve infondere sicurezza e fiducia;

— dovrebbe trasmettere l'impressione di una contropartita negativa per i teppisti negli stadi;

— dovrebbe mirare all'apertura e alla trasparenza.

II. STRATEGIA DELLA COMUNICAZIONE

1. *Modalità per conseguire l'obiettivo*

— Stabilire con notevole anticipo relazioni con i media per quanto riguarda i campionati e le partite;

— istituire una collaborazione tra gli uffici stampa della polizia, i servizi comunali, le autorità nazionali, le organizzazioni calcistiche, l'UEFA, la FIFA, ecc., grazie a cui, partendo da un compito o un punto di vista univoci, abbia luogo uno scambio di comunicazioni sulla sfera delle rispettive competenze;

— provvedere affinché le informazioni della polizia siano trasmesse a tutte le parti interessate, inclusi la lega calcio, le associazioni dei tifosi, gli uffici turistici, i vettori e altre imprese;

— predisporre un opuscolo informativo per i visitatori stranieri, che incorpori eventualmente altre informazioni turistiche;

— allestire un ufficio stampa facilmente individuabile per tutta la durata del campionato, con addetti stampa e portavoce dei media;

— tenere conferenze stampa quotidiane e prevedere interviste e altre opportunità di informazione durante i campionati;

— organizzare conferenze stampa prima dei campionati in cui si precisi chiaramente com'è intesa la collaborazione con la stampa.

2. *Strumenti per conseguire l'obiettivo/indicazioni per un esito positivo*

— Nominare addetti stampa professionali a livello locale, regionale e centrale;

— far sì che nei centri stampa i media possano avere contatti con addetti stampa della polizia in grado di parlare più lingue;

— produrre un opuscolo informativo nazionale o, se del caso, che riguardi anche l'altro paese partecipante al campionato;

— produrre informazioni orientate verso il fabbisogno locale;

— includere, nelle pubblicazioni locali degli uffici turistici e in altri giornali e pubblicazioni locali, informazioni relative ad una partecipazione sicura e confortevole;

— rendere pubblico il numero degli arresti dovuti al turbamento dell'ordine pubblico, ad esempio gli arresti per possesso di armi, ingresso con biglietti falsi, bagarinaggio e ubriachezza;

— procedere ad una valutazione dei servizi che appaiono sui mezzi di comunicazione di massa internazionali, nazionali e locali per quanto riguarda la preparazione e lo svolgimento dei campionati;

— creare un gruppo di lavoro nazionale per la cooperazione in materia di politica nei confronti dei media.

3. *Importanti argomenti di riflessione*

1. Stabilire il centro semantico del messaggio

Commento: Definire preventivamente quale sarà il centro semantico del messaggio e renderlo noto al/ai giornalista/i prima dell'intervista.

2. La sostanza del messaggio deve essere realizzabile

Commento: Non trasmettere alcuna posizione irrealizzabile. Se ciò succedesse, lo strumento della comunicazione di massa perderebbe di valore rispetto alla possibilità di influire sui comportamenti. L'impostazione trasmessa dalla polizia deve quindi essere mantenuta.

3. Preparativi tempestivi

Commento: Utilizzare l'intervallo tra la presentazione della candidatura e i campionati per preparare adeguatamente una politica nei confronti dei media incentrata sul ruolo e le responsabilità specifici della polizia/autorità.

4. Pianificazione

Commento: Adottare una politica nei confronti dei media per tutta la fase di pianificazione e determinare anche i momenti in cui i media verranno informati in modo attivo.

5. Continuità e frequenza dei contatti con i media

Commento: È molto importante che, in modo continuo e regolare, abbia luogo uno scambio di informazioni e che vi siano possibilità di tenere briefing con la stampa/i media. Si dovrebbe tenere conto dell'esigenza per i media di ricevere rapidamente le informazioni.

6. Progetti nei confronti dei media

La polizia e l'autorità dovrebbero assicurarsi che, per progetti specifici nel settore dei media, la polizia riceva sufficiente attenzione nel campo delle informazioni.

7. Essere pronti in caso di incidenti

Commento: Non appena si verifica anche un solo incidente l'interesse dei media si sposta rapidamente dall'evento sportivo al turbamento dell'ordine. Si dovrebbe tener anche presente che un cronista sportivo redige il suo servizio partendo da un altro punto di vista rispetto ad un cronista giudiziario.

8. I media sono intraprendenti

Commento: Si dovrebbe tenere presente che i media ricercano informazioni anche al di fuori dell'ambiente della polizia. Si dovrebbe rivolgere particolare attenzione alle strategie e all'intervento della polizia.

9. Apertura, completezza e attualità

Commento: Mostrare ai media che la polizia/l'autorità interviene quando necessario. La paura dei media è ingiustificata quando la pianificazione delle attività e i preparativi della polizia sono adeguati. La polizia dovrebbe fornire informazioni complete. Le informazioni dovrebbero essere controllabili e aggiornate.

10. Irradiare certezza

Commento: È importante nutrire fiducia nella preparazione della polizia ed irradiare e comunicare tale fiducia ai media. La polizia e le autorità dovrebbero assumersi la responsabilità delle modalità di organizzazione della sicurezza.

11. Interviste

Commento: Dovrebbero essere adottate misure volte a preparare le autorità di polizia al contatto con i media. Provvedere affinché il funzionario di polizia tenga i suoi contatti con i media da un posto di lavoro adatto. I contatti con i media dovrebbero essere di preferenza orali e personali.

12. Limiti/delimitazioni

Comunicare per quanto riguarda i settori individuali di responsabilità e intervento.

Commento: I diversi servizi pubblici dovrebbero opportunamente concordare chi deve informare i media e quali informazioni deve fornire. Nell'intervenire tramite i media, la polizia e le altre autorità dovrebbero concentrarsi sulle proprie responsabilità ed interventi.

13. Prestazioni carenti/accuse

Commento: I partner dovrebbero evitare polemiche e non accusarsi reciprocamente di prestazioni carenti via i media.

14. Collaborazione

Commento: Non si dovrebbe sviluppare una politica di rapporti con i media senza consultare gli altri partner. Anche la politica dei rapporti con i media è un gioco di collaborazione.

15. Intese con le squadre di polizia di altri paesi sui portavoce

Commento: Allorché la polizia del paese ospitante riceve assistenza da squadre di polizia di altri paesi, si raccomanda di convenire con dette squadre che caso mai fossero direttamente avvicinate dai media rimandino ai comunicati ufficiali della polizia del paese ospitante destinati ai giornalisi. Si possono fare eccezioni qualora una squadra di polizia venuta a prestare assistenza sia autorizzata dal paese ospitante ad aggiungere alla propria squadra un portavoce competente.

16. Coinvolgere i colleghi poliziotti del paese di partenza dei tifosi

Commento: Ci si dovrebbe avvalere, in occasione di interviste/conferenze stampa nel paese di partenza dei tifosi, dell'assistenza dei colleghi di quel paese. Essi dispongono delle strutture e dei contatti con la stampa e conoscono i cronisti operativi a livello locale e nazionale, compresa la tendenza del gruppo editoriale per cui questi lavorano.

17. Stilare un elenco degli organi di stampa nazionali destinato alla polizia del paese organizzatore

Commento: I servizi di polizia dei singoli paesi dovrebbero stilare un elenco dei più importanti organi di stampa con i relativi settori bersaglio, ad uso della polizia del paese organizzatore. Con l'ausilio di detti elenchi la polizia del paese organizzatore può rivolgersi direttamente agli organi in questione per comunicare le informazioni.

18. Tener conto del tipo di organo di stampa

Commento: Nel fornire comunicazioni di sicurezza si deve tener conto del tipo di organo di stampa e del relativo settore bersaglio. Un cronista sportivo ha minor esperienza in materia di informazioni sulla sicurezza. Si dovrebbe tenerne conto nel redigere i notiziari stampa e nel diramare i comunicati stampa.

19. Istituzione di un gruppo di lavoro comune a livello nazionale

Commento: Costituire un gruppo di lavoro comune che riunisca tutte le parti: i servizi di polizia delle città in cui hanno luogo le partite, l'unità centrale informativa per il vandalismo calcistico, la lega calcio, le autorità nazionali.

20. Informazioni sui fatti

Commento: I portavoce della polizia e delle autorità dovrebbero comunicare tutti con i media avvalendosi delle medesime informazioni di base e con un'estrema accuratezza. Ai fini di una informazione sui fatti coerente può essere utile mettere a punto note comuni per le riunioni di briefing e risposte standardizzate per le domande che ricorrono su base regolare. Si dovrebbe svolgere uno scambio quotidiano di informazioni sulle domande rivolte dai media.

21. Comunicati scritti

Commento: Si dovrebbe offrire sostegno alle conferenze stampa mediante comunicati scritti. Questo modo di procedere ha i seguenti vantaggi:

— il testo può essere ben meditato;

— i testi possono ottenere le opportune autorizzazioni;

— il messaggio non è ambiguo (non vi saranno alla fine discussioni sui «malintesi»).

22. Opuscoli informativi

Si dovrebbe mettere a disposizione dei tifosi un opuscolo informativo in cui si precisa quali atteggiamenti siano culturalmente auspicabili, quali comportamenti siano condannati e quali azioni siano considerate una violazione della legge, per la quale sono previste sanzioni. Si dovrebbe informare parimenti sugli eventi collaterali, affinché i tifosi si sentano benaccetti. Gli opuscoli dovrebbero essere distribuiti al momento della vendita dei biglietti.

23. Coinvolgere il pubblico

Commento: Il pubblico può essere invitato ad interagire denunciando alla polizia fatti sospetti.

24. Strategia di smantellamento

Si dovrebbe chiudere l'ufficio stampa verso la fine dei campionati, continuando tuttvia a fornire informazioni attraverso il comando centrale di polizia. Si dovrebbe comunicare sino a quando l'addetto stampa della polizia sarà disponibile per il briefing conclusivo e per la conferenza stampa finale.

25. Valutazione della politica dei rapporti con i media

Commento: Dopo la conclusione dei campionati si dovrebbe procedere alla stesura di un rapporto di valutazione della politica adottata nei confronti dei media e delle esperienze avute con questi ultimi. Si dovrebbero registrare le situazioni da cui si è tratto un insegnamento per il futuro. In quest'occasione anche i servizi di polizia di altri paesi che hanno prestato assistenza dovrebbero essere coinvolti.

26. Valutazione degli elenchi di verifica delle politiche in materia di mezzi di comunicazione di massa dell'Unione europea/cooperazione tra forze di polizia

La polizia del paese organizzatore dovrebbe esaminare, in base alla valutazione nazionale della politica svolta nei confronti dei media, se determinati aspetti dell'elenco di verifica dell'Unione europea debbano essere completati o adattati.

CAPITOLO 6

Requisiti da fissare per la politica in materia di accesso agli stadi e di assegnazione dei biglietti [1]

Un'insufficiente osservanza delle misure necessarie da parte degli organizzatori di grandi partite di calcio può comportare enormi conseguenze sulla convivenza pacifica. Servono in particolare misure in materia di esclusione di tifosi che si comportano o si sono comportati in passato in maniera gravemente scorretta, di accesso agli stadi e di assegnazione dei biglietti, nonché di separazione di tifoserie rivali.

Le autorità, le forze di polizia e gli organi giudiziari, nell'interesse dell'ordine pubblico e della sicurezza, dovrebbero imporre previamente requisiti a cui gli organizzatori devono adempiere per potere organizzare un campionato internazionale.

1. *Politica in materia di assegnazione dei biglietti*

La politica in materia di assegnazione dei biglietti costituisce uno strumento importante per promuovere la sicurezza e l'ordine negli stadi. Ci si deve soprattutto concentrare sulla separazione delle tifoserie rivali, la prevenzione del sovraffollamento e il controllo dei flussi di spettatori, oltre all'esecuzione dei divieti di accedere agli stadi, quando questi sono stati precedentemente imposti da un'organizzazione calcistica.

[1] Nel fissare una politica in materia di assegnazione dei biglietti gli organizzatori devono tenere conto delle regole di concorrenza CE. Nell'applicazione di dette regole la Commissione prende in considerazione i fattori relativi al mantenimento dell'ordine e della sicurezza.

Per un'assegnazione responsabile dei biglietti i punti di partenza per i requisiti imposti dall'autorità e dalle forze di polizia all'organizzatore sono i seguenti:

— la ripartizione dei biglietti dovrebbe essere effettuata in modo da ottenere una separazione dei tifosi delle squadre in campo attraverso una compartimentazione;

— la politica di distribuzione dei biglietti, il cosiddetto contingentamento dei biglietti tra i paesi partecipanti, dovrebbe tener conto dell'interesse mostrato dai tifosi di tali paesi ad ottenere i biglietti;

— la politica di vendita dovrebbe essere tale da prevenire il bagarinaggio;

— occorre impedire che i tifosi possano acquistare i biglietti per un settore dello stadio che non è loro riservato;

— i biglietti dovrebbero fornire informazioni circa il possessore del biglietto e la provenienza del biglietto stesso: in breve la storia del biglietto.

2. *Gestione dei biglietti*

La politica in materia di assegnazione dei biglietti dovrebbe tradursi in una gestione dei biglietti stessi, tramite la quale:

— la separazione dei tifosi è conseguita con una rigorosa assegnazione dei posti (a sedere) attraverso i biglietti offerti al pubblico, in base alla quale per i posti allo stadio è determinante la squadra di cui lo spettatore è sostenitore e/o la nazionalità del tifoso;

— la politica di assegnazione dei biglietti dovrebbe essere effettuata in modo tale da non vanificare l'assegnazione, e quindi la separazione delle tifoserie rivali, attraverso la cessione del biglietto in qualsiasi modo essa avvenga;

— il sovraffollamento può essere evitato lasciando che sia l'infrastruttura stessa dello stadio a determinare il contingente di biglietti da mettere in vendita sul mercato. Ma per prevenire il sovraffollamento è anche necessario lottare contro l'emissione di biglietti falsi o falsificati;

— il punto di partenza consiste nel fissare la capacità dello stadio in base all'analisi del rischio senza riempirlo fino alla massima capacità. Un margine di posti liberi è necessario per far prendere posto ai tifosi in possesso di un biglietto valido per il settore sbagliato, che si determina in base alla squadra in campo di cui il tifoso è un sostenitore e/o la nazionalità del tifoso;

— i flussi di spettatori dentro lo stadio e intorno ad esso sono controllati attraverso una segmentazione sufficiente e riconoscibile dello stadio e gli abbinamenti che ne risultano;

— l'applicazione del divieto di accedere allo stadio è ottenuta con il sistema di richiesta e distribuzione di biglietti e con misure contro la cessione in qualsiasi forma dei biglietti distribuiti;

— nell'ambito della gestione dei biglietti una registrazione a cura dell'organizzatore costituisce una fonte importante di informazioni per quest'ultimo, per l'amministrazione e la polizia.

La gestione dei biglietti è diretta alla procedura di accesso allo stadio, in quanto riguarda:

— la produzione del permesso di ingresso;

— la distribuzione dei permessi di ingresso;

— il controllo dell'accesso.

3. *Requisiti di qualità rigorosi che il permesso di ingresso dovrebbe soddisfare*

— Dovrebbero essere riportate informazioni sulla partita e sullo stadio;

— regole di comportamento per il tifoso;

— condizioni per l'accesso e la permanenza espresse nella lingua del tifoso;

— la nazionalità del possessore del biglietto;

— il nome del possessore e il nome del venditore/distributore;

— in linea di principio l'acquirente del biglietto ne è anche l'utente finale;

— il biglietto dovrebbe essere a prova di frode;

— il biglietto dovrebbe contenere le cosiddette «istruzioni», in cui l'organizzatore in ogni caso precisa:

 — quali oggetti è vietato introdurre nello stadio;

 — che è vietato il possesso di bevande alcoliche e/o di droghe all'entrata dello stadio o durante la permanenza nello stadio;

 — che saranno presi provvedimenti contro il lancio di fuochi d'artificio o di altri oggetti nello stadio;

 — che saranno presi provvedimenti contro qualsiasi forma di comportamento offensivo o razzista;

 — che il fatto di occupare un posto non conforme a quello indicato sul biglietto può dar luogo all'espulsione dallo stadio;

 — che gli spettatori della partita devono sottostare ad una perquisizione all'entrata dello stadio e che, al momento della presentazione del permesso di ingresso, sono obbligati, se richiesti, a fornire prova della propria identità.

4. *Requisiti da stabilire per la distribuzione dei biglietti*

— L'organizzatore dovrebbe far conoscere, tramite campagne di informazione, i punti di vendita ufficiali e i canali di vendita e annunciare al pubblico in modo inequivocabile che non è possibile acquistare biglietti al di fuori di tali canali e che il sistema di distribuzione non lascia spazio per il cosiddetto bagarinaggio;

— l'organizzatore dovrebbe poter controllare in permanenza ogni distributore dei paesi in cui si trovano i biglietti;

— la ripartizione dei biglietti disponibili tra i gruppi della stessa tifoseria dovrebbe avvenire per quanto possibile in modo che il pubblico in generale e i tifosi delle squadre partecipanti in particolare possano ragionevolmente, e nella misura consentita dalle regole di concorrenza CE, disporre di biglietti in numero sufficiente;

— l'organizzatore deve rendere obbligatoria per le leghe nazionali una disposizione di ritiro dei biglietti per i paesi in cui la vendita risulti insufficiente;

— l'organizzatore deve imporre al distributore ufficiale un obbligo di ritiro dei biglietti invenduti;

— l'organizzatore dovrebbe tener conto del fatto che la distribuzione e la vendita di permessi di ingresso per quote aumenta la gestibilità del processo di vendita; l'organizzatore dovrebbe fissare per i distributori dei requisiti di affidabilità;

— in caso di irregolarità l'organizzatore dovrebbe poter intervenire in qualsiasi fase del processo di distribuzione;

— l'organizzatore dovrebbe imporre al distributore un obbligo di informazione. Il distributore dovrebbe comunicare all'organizzatore come si è svolta la vendita dei biglietti se possibile unitamente al programma di viaggio e ai luoghi di permanenza;

— se la richiesta di un biglietto non è presentata esclusivamente alla lega nazionale o al club di appartenenza dello spettatore/del tifoso, il richiedente dovrebbe dichiarare di quale squadra è sostenitore. In occasione dell'assegnazione definitiva del biglietto è possibile tenerne conto per motivi di ordine e di sicurezza pubblici;

— i permessi di ingresso non dovrebbero essere trasferibili;

— a coloro cui è stato imposto un divieto di accedere agli stadi è negato il permesso di ingresso;

— il giorno della partita non sono venduti biglietti;

— agli acquirenti non vengono messi a disposizione più di due biglietti. I biglietti rilasciati sono nominativi;

— la consegna definitiva dei biglietti dovrebbe aver luogo il più tardi possibile (coupon da scambiare/voucher);

— l'organizzatore dovrebbe assicurare che la persona al cui nome è stato emesso un biglietto, ossia il possessore del biglietto, riceva al momento debito il proprio biglietto.

5. *Requisiti da fissare per una politica e un controllo adeguati dell'accesso*

— L'organizzatore comunica in anticipo agli spettatori i percorsi di accesso allo stadio e le strade non accessibili;

— non sono ammessi in nessun caso coloro cui è stato imposto un divieto di accesso allo stadio;

— gli spettatori che si trovano in evidente stato di ubriachezza non sono ammessi;

— non sono ammessi gli spettatori che trasportano oggetti che potrebbero costituire un pericolo per la sicurezza e/o l'ordine nello stadio;

— non sono ammessi gli spettatori che trasportano oggetti che, in qualsiasi modo, potremmo qualificare come attinenti alla lotta politica, alla discriminazione, al razzismo o alla diffamazione;

— il controllo dell'accesso dovrebbe essere qualitativamente soddisfacente, incluse le perquisizioni e l'applicazione del divieto di accesso agli stadi;

— un controllo agevole dell'accesso dovrebbe impedire che si formino lunghe code;

— il controllo dell'accesso dovrebbe consentire di verificare che non vi sia sovraffollamento dei settori;

— se si utilizzano sistemi di accesso automatizzati questi dovrebbero soddisfare requisiti elevati di affidabilità e di continuità.

CAPITOLO 7

Elenco dei documenti precedentemente adottati dal Consiglio dell'Unione europea

1. Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 1993, sulla responsabilità degli organizzatori di manifestazioni sportive

2. Raccomandazione del Consiglio, del 1º dicembre 1994, sullo scambio informale di informazioni diretto con i PECO nel settore delle manifestazioni sportive internazionali (rete di corrispondenti)

3. Raccomandazione del Consiglio, del 1º dicembre 1994, sullo scambio di informazioni in caso di grandi manifestazioni e raduni (reti di corrispondenti)

4. Raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 1996, sugli orientamenti per prevenire e limitare i disordini in occasione delle partite di calcio, contenente nell'allegato il formulario unico per lo scambio di informazioni delle forze di polizia sul teppismo negli stadi (GU C 131 del 3.5.1996, pag. 1)

5. Azione comune, del 26 maggio 1997, in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza (GU L 147 del 5.6.1997, pag. 1)

6. Risoluzione del Consiglio, del 9 giugno 1997, sulla prevenzione e repressione di atti di teppismo in occasione delle partite di calcio, mediante lo scambio di esperienze, il divieto di accedere agli stadi e una politica in materia di mezzi di comunicazione di massa (GU C 193 del 24.6.1997, pag. 1)

7. Tabella relativa ai corrispondenti nazionali «Teppismo in occasione delle partite di calcio»